



TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO

IL GIUDICE DEL LAVORO

A scioglimento della riserva nel procedimento tra POZIELLO MIRAGLIA FELICE contro ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZIALE SOCIALE ha emesso la seguente

ORDINANZA

Rilevato che:

- parte ricorrente ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'INPS di Pozzuoli per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali;
- alla prima udienza il Tribunale ha invitato le parti ad interloquire sulla competenza territoriale del Tribunale adito **ai sensi dell'articolo 35 della legge 689/1981**, in combinato disposto con l'articolo 444 c.p.c.;

considerato che:

- l'articolo 35 citato prevede: *“Per le violazioni consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi e premi, l'ordinanza-ingiunzione è emessa, ai sensi dell'articolo 18, dagli enti ed istituti gestori delle forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, che con lo stesso provvedimento ingiungono ai debitori anche il pagamento dei contributi e dei premi non versati e delle somme aggiuntive previste dalle leggi vigenti a titolo di sanzione civile. Per le altre violazioni, quando viene accertato che da esse deriva l'omesso o parziale versamento di contributi e premi, la relativa sanzione amministrativa è applicata con la medesima ordinanza e dagli stessi enti ed istituti di cui al comma precedente. Avverso l'ordinanza ingiunzione può essere proposta, nel termine previsto dall'articolo 22, opposizione davanti al pretore in funzione di giudice del lavoro. Si applicano i commi terzo e settimo dell'articolo 22 e il quarto comma dell'articolo 23 ed il giudizio di opposizione è regolato ai sensi degli articoli 442 e seguenti del codice di procedura civile”;*



ritenuto che:

- in primo luogo, l'art. 444, comma 3, c.p.c. prevede la competenza territoriale del tribunale del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente creditore e, pertanto, la competenza territoriale non appartiene al Tribunale di Napoli Nord, posto che l'ente creditore è l'INPS di Pozzuoli (cfr. ordinanza ingiunzione in atti), ma al Tribunale di Napoli;
- sotto altro profilo, anche applicando i criteri in materia di competenza previsti per le sanzioni amministrative, si perviene alla medesima soluzione;
- il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione, in virtù dell' art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 e dell'art. 6, comma 2, del d.lgs n. 150 del 2011, è quello di commissione dell'illecito;
- nel caso di specie, trattandosi di omesso versamento delle ritenute previdenziali ed assistenziali, vale il principio giurisprudenziale secondo cui *"il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile"* (cfr. Cass.n. 8754/2017);
- ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., le obbligazioni avente ad oggetto somme di denaro vanno adempiute al domicilio del creditore e, quindi, l'opponente avrebbe dovuto effettuare il versamento presso l'INPS di Pozzuoli;
- ne consegue che il luogo di commissione, sotto forma di omissione, dell'illecito è Pozzuoli;
- sotto altro profilo, va ricordato che la Corte di Cassazione ha chiarito che *"In materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della legge 24 novembre n. 689 del 1981 è quello del luogo di accertamento dell'infrazione, presuntivamente ritenuto coincidente con quello di commissione dell'illecito, o quello del luogo di commissione del fatto, quando questo risulti pacificamente diverso da quello dell'accertamento; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito"* (cfr. **Cass. n. 7397/14**);



- pertanto, anche facendo riferimento al luogo di accertamento dell'illecito, la competenza spetta al Tribunale di Napoli, essendo stata emessa l'ordinanza ingiunzione dall'INPS di Pozzuoli;
- alla luce di quanto precede, poiché non sussiste la competenza territoriale del Tribunale di Napoli Nord, non può emettersi l'invocata misura cautelare;
- le spese di lite possono essere compensate, in ragione sia del rilievo d'ufficio dell'incompetenza, sia dell'adesione dei difensori delle parti;

P.Q.M.

- dichiara l'incompetenza del Tribunale ordinario di Napoli Nord in favore del Tribunale ordinario di Napoli in funzione di giudice del lavoro;
- assegna alle parti termine di 60 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per la riassunzione del giudizio dinanzi al Tribunale competente;
- compensa le spese di lite.

Si comunichi.

Aversa, 16/07/2022

IL GIUDICE

d.ssa STEFANIA COPPO

